



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BRESCIA

Regolamento di Ateneo per le acquisizioni di opere e lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria ex art. 36 del d.lgs. 18.04.2016 n. 50

Emanato con Decreto Rettorale n. 114 del 21.02.2018

Art. 1 – Finalità, oggetto ed ambito del regolamento

1. L'Università dispone di piena capacità negoziale per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali.
2. Il presente regolamento disciplina il sistema delle procedure di acquisizione di opere e lavori, servizi e forniture il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto è inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria così come fissate dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano solo ai casi non disciplinati da norme di legge che hanno espressamente per destinatarie le Università.

Art. 2 – Sistema di programmazione

1. Al fine di favorire la trasparenza, l'efficienza e la funzionalità dell'azione amministrativa, l'Università adotta il "sistema di programmazione" triennale di opere e lavori, e biennale di servizi e forniture ed i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
2. Il sistema di programmazione, approvato nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio unico d'Ateneo di previsione annuale autorizzatorio e triennale, è finalizzato alla verifica del rispetto dei vincoli di bilancio ed all'obbligo di adesione alle Convenzioni - Quadro attivate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite di Consip S.p.A. o di altre Centrali di committenza regionali.

Art. 3 Principi comuni alle procedure di affidamento ed esecuzione

1. Le procedure di "affidamento ed esecuzione" di opere e lavori, servizi e forniture devono garantire la "qualità" delle prestazioni.
2. Le procedure di "affidamento" devono avvenire nel rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità.
3. Le procedure di "esecuzione" devono avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza.
4. Il principio di economicità può essere subordinato nei limiti espressamente consentiti dalle legge, a criteri espressamente previsti nei bandi di gara o nelle lettere di invito, ispirati a esigenze sociali, tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale, della promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico.
5. Tutti gli atti relativi al "sistema di programmazione" delle acquisizioni di opere e lavori, servizi e forniture devono essere pubblicati sul sito web di Ateneo, nella sezione "Amministrazione Trasparente" e sul sito informatico dell'Osservatorio dei contratti pubblici di lavori, servizi e



forniture presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

6. Tutti gli atti relativi alle “procedure di affidamento ed esecuzione” delle acquisizioni di opere e lavori, servizi e forniture devono essere pubblicati sul proprio profilo internet, nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

Art. 4 - Definizione e riparto di competenze

1. Ai sensi del presente regolamento per “contratti pubblici” si intendono i contratti di appalto posti in essere dall'Università ed aventi per oggetto l'esecuzione di opere e lavori e l'acquisizione di servizi e di forniture.
2. Le acquisizioni per l'esecuzione di “opere e lavori” sono di competenza esclusiva del Settore Acquisizioni, Edilizia e Sicurezza.
3. Le acquisizioni di “forniture e servizi” sono di competenza del Settore Acquisizioni, Edilizia e Sicurezza, delle Strutture Dipartimentali e del Sistema Bibliotecario d'Ateneo relativamente ai beni e alle risorse del patrimonio librario.

Art. 5 - Uso dei mezzi di comunicazione elettronica

1. L'Università si avvale di apposita piattaforma Tecnologica per pubblicare annualmente un avviso per la predisposizione e l'aggiornamento di un Albo degli Operatori Economici abilitati ad eseguire opere e lavori, servizi e forniture distinti per categorie merceologiche ed eventualmente per fascia di importo.
2. La medesima piattaforma Tecnologica è utilizzata per le comunicazioni e gli scambi di informazione e per la gestione della complessiva fase di gara nell'ambito delle procedure disciplinate dal presente regolamento.

Art. 6 - Modi di esecuzione delle procedure e limiti di valore applicabili

1. L'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. 18 aprile 2016 sono autorizzati, nell'ambito degli stanziamenti di budget, dai Titolari dei Centri di Responsabilità amministrativa, ovvero i responsabili del Settore Acquisizioni, Edilizia e Sicurezza, delle Strutture Dipartimentali e del Sistema Bibliotecario d'Ateneo.
2. Le attività citate al precedente comma sono eseguite nel rispetto dei principi di cui al precedente art. 3, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.
3. Fermo restando l'obbligo di utilizzo degli strumenti di acquisto che non richiedono apertura di confronto competitivo, ovvero le convenzioni quadro di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza ed il mercato elettronico realizzato da centrali di committenza nel caso di acquisti effettuati a catalogo, l'Università può procedere direttamente ed autonomamente all'affidamento di opere e lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, secondo le seguenti modalità:
 - per affidamenti di opere e lavori, di importo inferiore a € 40.000, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
 - per affidamenti di opere e lavori, di importo pari o superiore a € 40.000 ed inferiore a € 150.000, mediante procedura negoziata e previa consultazione di almeno dieci operatori



economici, individuati o nell'albo annualmente predisposto ed aggiornato dall'Ateneo o in assenza di operatori iscritti nel numero minimo prescritto dalla legge per operare il confronto concorrenziale sulla base di indagine di mercato, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti;

- le *opere ed i lavori* di importo pari o inferiore a € 150.000 possono essere eseguiti anche in *amministrazione diretta*, fatto salvo l'acquisto ed il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di almeno dieci operatori economici;
- per affidamenti di opere e lavori, di importo pari o superiore a € 150.000 ed inferiore a € 1.000.000, mediante procedura negoziata e previa consultazione di almeno quindici operatori economici individuati o nell'albo annualmente predisposto ed aggiornato o in assenza sulla base di indagine di mercato, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti;
- per affidamenti di opere e lavori di importo superiore a € 1.000.000 mediante ricorso alle procedure ordinarie;
- per affidamenti di servizi e forniture, di importo inferiore a € 40.000, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- per affidamenti di servizi e forniture, di importo pari o superiore a € 40.000 ed inferiore a € 221.000, mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici individuati o nell'albo annualmente predisposto ed aggiornato dall'Ateneo o in assenza di operatori iscritti nel numero minimo prescritto dalla legge per operare il confronto concorrenziale sulla base di indagine di mercato, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti;
- per affidamenti di servizi e forniture di importo superiore a € 221.000 mediante ricorso alle procedure ordinarie.

4. Per tutte le acquisizioni elencate nel precedente comma 3 è fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie.
5. Nessuna acquisizione di opere e lavori, servizi e forniture può essere artificialmente frazionata al fine di sottrarla all'applicazione delle norme comunitarie recepite nel codice dei contratti. Nei contratti di lavori e servizi, l'Università, al fine di determinare l'importo posto a base di gara, individua nei documenti posti a base di gara i costi della manodopera. I costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell'importo assoggettato al ribasso.

Art. 7 - Svolgimento delle procedure di aggiudicazione

I^a fase: avvio ed autorizzazione della procedura

1. Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto di opera e lavori, servizi e forniture, i Responsabili del Settore Acquisizioni, Edilizia e Sicurezza, delle Strutture Dipartimentali e del Sistema Bibliotecario d'Ateneo nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1991 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento un "Responsabile Unico del Procedimento", (RUP), dotato di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato.
2. La nomina di un RUP è obbligatoria anche nelle ipotesi di procedure di acquisizione per il tramite delle Centrali di Committenza. Il RUP sarà nominato tra i dipendenti di ruolo addetti alla medesima unità organizzativa cui è preposto il soggetto apicale che lo nomina, che siano dotati del necessario livello di inquadramento giuridico e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. Per i lavori e per i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura il RUP deve essere un tecnico.
3. Al fine di assicurare il rispetto dei principi comuni di cui all'art. 3 del presente regolamento si può svolgere una preliminare indagine, semplicemente esplorativa del mercato, volta a identificare le



migliori soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i bisogni di acquisizione e la platea dei potenziali affidatari.

4. Tutte le procedure di acquisizione prendono avvio con un "*provvedimento di autorizzazione a contrattare*", secondo il seguente schema:
 - a) per opere e lavori, servizi e forniture di importo pari o inferiore a € 10.000 si provvede con "*ordinativo diretto*";
 - b) per opere e lavori superiori a € 10.000 ed inferiori a € 150.000 si provvede con "*disposizione*" del Responsabile del Settore Acquisizioni, Edilizia e Sicurezza;
 - c) per servizi e forniture superiori a € 10.000 ed inferiori a € 221.000 si provvede con "*disposizione*" dei Responsabili del Settore Acquisizioni, Edilizia e Sicurezza, delle Strutture Dipartimentali e del Sistema Bibliotecario d'Ateneo;
 - d) per opere e lavori superiori a € 150.000 e servizi e forniture superiori a € 221.000 si provvede con "*delibera*" del Consiglio di Amministrazione.
5. I provvedimenti autorizzatori a contrattare devono contenere, almeno, l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche essenziali delle opere e lavori, servizi e forniture che si intendono conseguire, i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, l'importo massimo stimato dell'affidamento, la relativa copertura contabile, la nomina del RUP e la relativa autorizzazione a procedere all'acquisizione, nonché le principali condizioni contrattuali.
6. Per gli acquisti di modico valore di importo inferiore a € 1.000, ovvero per gli acquisti con ordinativo diretto si può procedere in forma semplificata indicando semplicemente l'oggetto dell'affidamento, l'importo, l'operatore economico e la motivazione della scelta, il possesso da parte del fornitore dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti. In questo caso, la motivazione dell'acquisizione potrà essere inserita nel campo note e/o nel campo trasparenza disponibile nel documento Ugov dell'ordinativo.

II^ Fase: Scelta del Contraente

1. Il RUP nominato svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che non siano specificatamente attribuiti ad altri soggetti.
2. Il RUP adotta ogni provvedimento necessario alla redazione della lettera di invito, alla successiva gestione della fase di gara ed alla proposta di aggiudicazione definitiva al titolare del Centro di Responsabilità Amministrativa.
3. Per tutte le acquisizioni di opere o lavori, forniture e servizi, il RUP si avvale della rilevazione dei prezzi di mercato effettuata da Amministrazioni ed enti a ciò preposte (Consip, Centrale di Acquisto Regionale, Mepa, Camera di Commercio, Prezziario Opere Pubbliche della Provincia, ecc.) al fine dell'orientamento e della valutazione della congruità dei prezzi in sede di offerta.
4. I concorrenti individuati tramite l'Albo degli Operatori economici o tramite indagine di mercato devono essere in possesso dei requisiti di carattere generale prescritti nell'art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, nonché dei requisiti minimi di idoneità professionale certificata dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Agricoltura ed Artigianato o iscrizione in altro Albo professionale. Al fine di consentire la partecipazione alle gare di imprese di nuova costituzione, per gli affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, gli ulteriori requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale possono essere richiesti in relazione alla peculiare natura dell'oggetto contrattuale e previa idonea motivazione da effettuare nell'iniziale provvedimento autorizzatorio di gara. Per gli affidamenti di opere e lavori sono fatte salve le speciali regole di settore relative alla certificazione SOA.



SCELTA DEL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

5. Ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs.18 aprile 2016 n. 50, fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazioni di specifici servizi, l'aggiudicazione degli affidamenti avviene sulla base del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento del prezzo o del costo. E' obbligatorio l'utilizzo del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo per gli affidamenti relativi:
 - a) a servizi sociali e di ristorazione, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi di alta intensità di manodopera. Sono considerati ad alta intensità di manodopera i servizi nei quali il costo della manodopera è pari ad almeno il 50 per cento dell'importo totale del contratto, fatti salvi gli affidamenti di importo inferiore a € 40.000.
 - b) a servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a € 40.000.
6. L'offerta economicamente più vantaggiosa, si può basare su elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione oggetto del contratto, quali ad esempio: la qualità, il prezzo, il pregio tecnico, le caratteristiche ambientali, il costo di utilizzazione e manutenzione, la redditività, la data di consegna ovvero il termine di consegna o di esecuzione, l'impegno in materia di pezzi di ricambio, la sicurezza di approvvigionamento, il carattere estetico-funzionale, il servizio successivo alla vendita, l'assistenza tecnica, ulteriori elementi in base al tipo di fornitura e/o servizi da utilizzare. Al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, devono essere valorizzati gli elementi qualitativi dell'offerta ed individuati criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine, deve essere stabilita un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento.
7. In questa ipotesi di aggiudicazione si devono indicare, nella lettera di invito e nel capitolato, gli elementi di cui si prevede l'applicazione, possibilmente nell'ordine decrescente di importanza.
8. L'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa dovrà tenere conto dei principi generali desumibili dalle linee guida elaborate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.
9. Il criterio del minor prezzo si può utilizzare:
 - a) per opere e lavori pari o inferiori a € 1.000.000 con procedura negoziata;
 - b) per servizi e forniture con caratteristiche standardizzate, le cui condizioni sono definite dal mercato;
 - c) per servizi e forniture di importo fino a € 40.000, nonché per servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 e inferiori alla soglia di € 221.000, solo se caratterizzate da elevata ripetitività;
 - d) per opere e lavori di importo superiore a € 1.000.000 e pari o inferiore a € 2.000.000 e l'affidamento dei lavori avviene esclusivamente con procedure ordinarie, sulla base del progetto esecutivo;
10. La scelta del criterio di aggiudicazione deve essere adeguatamente motivato nel provvedimento autorizzatorio e negli atti di gara.
- 10 bis Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti di importo inferiore a € 40.000.



11. Le gare esperite mediante procedura negoziata si svolgono nel luogo, nel giorno ed all'ora indicati nella lettera di invito.
12. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, quando è stato adottato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, il responsabile del Settore Acquisizioni, Edilizia e Sicurezza, delle Strutture Dipartimentali e del Sistema Bibliotecario d'Ateneo nomina una Commissione per l'aggiudicazione della gara.
13. Le gare esperite mediante procedura negoziata sono pubbliche e di esse deve essere redatto dettagliato ed analitico verbale delle operazioni compiute.
14. Per la validità delle gare è richiesta la presentazione di almeno due offerte, salvo diversa statuizione nella lettera di invito.
15. Al termine della procedura, è proposta l'aggiudicazione a favore della migliore offerta.
16. Il responsabile del Settore Acquisizioni, Edilizia e Sicurezza, delle Strutture Dipartimentali e del Sistema Bibliotecario d'Ateneo, previa verifica della proposta di aggiudicazione, provvede all'aggiudicazione con propria disposizione.
17. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. Essa diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti all'aggiudicatario, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti.

III^ Fase : Verifica delle condizioni e Stipula del contratto

1. Le condizioni preliminari alla stipula del contratto sono la verifica dei requisiti autocertificati in sede di gara, la costituzione della garanzia fideiussoria per importi superiori a € 40.000 e la verifica antimafia per lavori di importo superiore a € 150.000.
2. I contratti di importo inferiore a € 40.000 per opere e lavori, servizi e forniture possono essere regolati mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata.
3. I contratti di importo pari o maggiore a € 40.000 ed inferiore a € 150.000 per lavori e € 221.000 per servizi e forniture sono regolati da contratto stipulato in forma privata.
4. I contratti di importo superiore a € 150.000 per opere e lavori e di importo superiore a € 221.000 per servizi e forniture sono regolati, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero in modalità elettronica secondo le norme vigenti, in forma pubblico amministrativa a cura dell'Ufficiale Rogante dell'Università.
5. Il termine dilatorio di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione può non essere applicato nelle ipotesi di cui all'art. 32 comma 10 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, ovvero nelle procedure negoziate relative agli affidamenti di lavori fino all'importo di € 150.000 e nelle procedure negoziate relative agli affidamenti di forniture e servizi fino all'importo di € 221.000.
6. Il contenuto del contratto deve avere almeno l'indicazione dei seguenti elementi: l'oggetto, le modalità di esecuzione della prestazione, i termini di inizio e fine dell'esecuzione, la clausola di revisione periodica del prezzo nel caso di forniture e servizi ad esecuzione periodica o continuata, la clausola di adeguamento del prezzo nel caso di lavori, le ipotesi di recesso e di risoluzione, la facoltà di subappalto, il divieto di cessione del contratto, le penali e i relativi importi, le modalità di



pagamento del corrispettivo, il collaudo o il certificato di regolare esecuzione, le garanzie accessorie. Il capitolato speciale d'appalto costituisce parte integrante del contratto.

7. E' ammessa la facoltà di liquidazione del corrispettivo contrattuale per acconti.
8. Nei casi previsti dalla legge è ammessa l'anticipazione di una parte del corrispettivo contrattuale, previo deposito di idonea fideiussione a garanzia dell'anticipazione.

Art. 8 – Comunicazioni e pubblicazioni

Tutti gli affidamenti effettuati tramite procedura negoziata sono soggetti a post informazione mediante comunicazione all'Osservatorio dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi e alla pubblicazione sul sito internet dell'Università, fatte salve le disposizioni contenute nell'art. 29 del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.

Art. 9 – Direzione dell'esecuzione del contratto

1. Le esecuzioni di tutti i contratti di opere e lavori, di forniture e di servizi sono dirette dal responsabile del procedimento che si può avvalere di un direttore dei lavori o, nell'ipotesi di servizi e forniture, di un direttore dell'esecuzione del contratto.
2. Il Direttore dei lavori è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento così come indicati dalla normativa vigente.
3. Per la nomina, il ruolo e i compiti del responsabile unico del procedimento, del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione si fa riferimento alle linee guida emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Art. 10- Verifiche tecnico amministrative

1. Tutti i contratti stipulati sono soggetti a "collaudo" per i lavori, e a "verifica di conformità" per i servizi e le forniture.
2. Ai sensi dell'art. 102, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 i contratti di importo inferiore alle soglie di rilievo comunitario di cui all'art. 35 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 il "certificato di collaudo dei lavori" ed il "certificato di verifica di conformità" possono essere sostituiti dal "certificato di regolare esecuzione" rilasciato dal direttore dei lavori per le opere ed i lavori e dal responsabile unico del procedimento per i servizi e le forniture. Sono fatte salve ed integralmente recepite le disposizioni contenute nell'art. 102 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture di cui all'art. 102 comma 8 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
3. Il certificato di regolare esecuzione è effettuato da pubblici dipendenti o da professionisti esterni nominati tra persone diverse da quelle che hanno partecipato alla fase di progettazione, aggiudicazione, stipulazione e direzione dell'esecuzione.
4. Dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione è dovuta la liquidazione del corrispettivo contrattuale e la restituzione della fideiussione definitiva.
5. E' consentito il certificato di regolare esecuzione in corso d'opera per opere e lavori, servizi e forniture, contrattualmente previsto in modo frazionato.
6. Il termine per svolgere le operazioni di collaudo è di sei mesi dalla data di ultimazione per opere e lavori, per servizi e forniture, è fatta salva la facoltà di elevarlo ad un anno nei casi di opere e lavori particolarmente complesse così come individuate dalla normativa vigente.



Art. 11- Termini di pagamento

1. La liquidazione viene disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore a seguito del riscontro operato sulla regolarità dei lavori o delle provviste e sulla rispondenza degli stessi ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite.
2. Le liquidazioni possono essere eseguite anche in acconto. I pagamenti sono disposti entro trenta giorni dalla data di collaudo o di attestazione di regolare esecuzione ovvero, se successiva, dalla data di presentazione della fattura, salvo diversa pattuizione.

Art. 12 - Emanazione ed entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con le procedure dall'ordinamento dell'Università degli Studi di Brescia.